

**PROFESSIONI** ■ Il Consiglio di Stato accoglie in adunanza plenaria le critiche avanzate dall'Antitrust

# Stop al tirocinio generalizzato

Da evitare misure «ingiustificatamente restrittive» come praticantato e lauree non previste dalla legge

**ROMA** ■ Il Consiglio di Stato boccia l'obbligatorietà per decreto di lauree e tirocini non previsti da legge ordinaria e contenuti nello schema di riforma del Dpr 328/01. E nel caso del praticantato si allinea esplicitamente alle critiche dell'Antitrust affinché non si riveli «ingiustificatamente restrittivo».

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il 13 marzo, ha rilanciato le sue censure — già espresse nel parere interlocutorio 50/06 del 23 gennaio (si veda «Il Sole-24 Ore» del 4 febbraio) — allo schema di riforma del Dpr 328/01, elaborato dal sottosegretario all'Istruzione, Maria Grazia Siliquini, per raccordare i requisiti d'accesso a Ordini e Collegi con i titoli accademici di laurea triennale e quinquennale, figli della nuova università.

Il Consiglio ha censurato la laurea obbligatoria come unico requisito per diventare giornalisti, geometri, periti industriali, periti agrari, agrotecnici e consulenti del lavoro. Questo perché le disposizioni che li riguardano si collocano al di fuori della portata del Dpr 328/01 e ogni revisione regolamentare deve riguardare solo le professioni per cui il titolo di laurea già è previsto e non anche quelle per cui il diploma non è contemplato.

In contrasto con quanto sostenuto dall'Istruzione, il Consiglio di Stato ribadisce che i titoli di studio per l'accesso agli Albi non rientrano nell'ambito dell'esame di Stato, disciplinato dall'articolo 33 della Costituzione, ma tra le competenze concorrenti Stato-Regioni, come delineato più volte anche dalla Consulta. Dunque,

alle Regioni spetta individuare la normativa di dettaglio su profili e percorsi che lo Stato è tenuto a fissare per legge. In pratica — secondo il Consiglio di Stato — gli interventi di riforma del Dpr 328/01 possono avvenire, per regolamento, solo nei confronti delle professioni per cui la laurea già è richiesta dalla legge e non per introdurla dove non è prevista, tanto meno per imporla come requisito vincolante.

Ma nel mirino del Consiglio di Stato finiscono anche le norme sul tirocinio. I giudici si allineano alle osservazioni dell'Antitrust (si veda «Il Sole-24 Ore» del 14 marzo) per un tirocinio «proporzionato alle esigenze delle attività professionali che esso abilita ad esercitare» e che «non deve essere ingiustificatamente restrittivo». Perplesità, dunque, sull'introduzione di un praticantato obbligatorio per quelle

**Il ministero  
eliminerà  
le parti  
censurate**

professioni per cui non è previsto e sulla soppressione dell'articolo 6 comma 2 del Dpr 328/01 che esonera dalla pratica per accedere alla sezione A dell'Albo chi l'ha già svolta per la sezione B. Appare «ingiustificato» un tirocinio annuale per gli ingegneri rispetto ai sei mesi previsti per gli architetti, così come un'ulteriore pratica semestrale solo per iscriversi a un diverso settore di specializzazione in seno al-

la stessa sezione A del proprio Albo d'appartenenza. Infine, il Consiglio di Stato ribadisce i dubbi dell'Antitrust sull'esclusione dei laureati in informatica e in scienze dell'informazione dall'Albo degli ingegneri, anche in assenza di norme transitorie che regolino la posizione di questi laureati già sul mercato.

«Il Ministero — ha dichiarato Siliquini — predisporrà una nuova versione del regolamen-

to, attenendosi alle indicazioni del Consiglio di Stato, mentre è ancora allo studio il capitolo dei tirocini. In ogni caso, penso che il provvedimento sarà in Consiglio dei ministri già il prossimo 24 marzo». In pratica, il ministero intende sfilare le parti che riguardano le sei professioni, mantenendo il doppio binario d'accesso, ovvero l'attuale percorso senza laurea e quello di rango accademico.

Una scelta che delude i consulenti del lavoro. Secondo il presidente del Consiglio nazio-

nale, Marina Calderone (presente alla riunione convocata da Siliquini per discutere le prospettive della riforma alla luce dei rilievi), «dal '94 una direttiva europea impone all'Italia di elevare la qualificazione dei consulenti del lavoro a livello universitario. In questo modo, resteranno validi i semplici diplomi di scuola superiore, le lauree in scienze politiche, economia e giurisprudenza del vecchio ordinamento, con tirocinio biennale, e le nuove classi di laurea con praticantato annuale. La tutela dell'interesse pubblico richiede un percorso trasparente e inequivocabile».

**LAURA CAVESTRI**



IL PARERE

« In conclusione si ritiene che dallo schema trasmesso debbono essere espunte quelle parti (Capi X, XI e XII del Titolo II) che modificano la disciplina dell'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale, consulente del lavoro e giornalista, richiedendo in deroga alla normativa vigente, quale requisito di ammissione il possesso del diploma di laurea e modificando conseguentemente le prove d'esame, con le modifiche contenute nei Titoli I, III e IV che siano consequenziali o strettamente collegate con le modifiche suddette o comunque innovative di eventuali disposizioni legislative.

(...) Con particolare riguardo al requisito del tirocinio professionale obbligatorio, si rileva che anch'esso, al pari degli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di Stato, deve essere proporzionato alle esigenze delle attività professionali che esso abilita ad esercitare e non

deve essere ingiustificatamente restrittivo. Si esprimono pertanto perplessità sulla previsione di un tirocinio obbligatorio per quelle professioni per le quali non è attualmente contemplato e sulla soppressione del comma 2 dell'articolo 6 del Dpr 328 del 2001 che consente di esentare dal tirocinio per l'accesso alla sezione A degli albi coloro che lo abbiano già effettuato per l'accesso alla sezione B; come pure, con riguardo alla professione di ingegnere, la durata annuale del tirocinio sembra ingiustificatamente diversa dalla durata semestrale prevista per la professione di architetto, mentre sembra superfluo richiedere un ulteriore tirocinio di sei mesi nel caso in cui gli iscritti alla sezione A dell'albo richiedano l'iscrizione ad altro settore della medesima sezione.

*(Consiglio di Stato, adunanza generale del 13 marzo 2006)*

